

STATUTO

**LA GIRANDOLA -
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIOLO ROMANO VT VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA 6

Numero REA: VT - 154496

Codice fiscale: 02122310564

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2013 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Ermanno Cammarano
NOTAIO
Via Monte S. Valentino, 2
Viterbo

Repertorio n. 1533

Raccolta n. 968

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore dieci e trenta minuti

(25 luglio 2013 h. 10,30)

in Viterbo, nel mio studio in Via Monte San Valentino n. 2, innanzi a me Avv. Ermanno Cammarano, notaio in Viterbo, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti,

sono presenti:

FIORI MANUELA, nata a Bracciano il 5 maggio 1985, residente in Oriolo Romano, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 6, Codice fiscale FRI MNL 85E45 B114X,

FIORI VERONICA, nata a Bracciano il 4 ottobre 1988, residente in Oriolo Romano, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 6, Codice fiscale FRI VNC 88R44 B114V,

DI GIOVANNI ESTERINA, nata a Bracciano il 24 agosto 1960, residente in Oriolo Romano, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 6, Codice fiscale DGV SRN 60M64 B114R.

Dette comparenti, cittadine italiane domiciliate presso le rispettive residenze, delle cui identità personali io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

E' costituita tra esse comparenti la Società Cooperativa sociale o.n.l.u.s. denominata "**LA GIRANDOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**" con sede in Oriolo Romano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società cooperativa è in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 6,

ed è regolata dal seguente:

"STATUTO" DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE "**LA GIRANDOLA - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 = DENOMINAZIONE

La Cooperativa si denomina: "**LA GIRANDOLA - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**".

Alla società cooperativa si applicano, ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, c.c., in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Oriolo Romano.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio del Comune ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo.

Con decisione dei soci potranno essere istituite o, eventualmente sopprese, sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 = SCOPO e OGGETTO

La società cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attività anche con terzi, in conformità ai requisiti ed

Tel. 07611767300
Fax. 07611767320

Registrato a Viterbo

il 29 luglio 2013

al n. 6635 serie 1T

agli interessi dei soci ed ai principi della mutualità prevalente come indicati dall'art. 2514 C.C..

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità e della mutualità alla promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi (ai sensi e nel rispetto della legge n.381 del 1991 e della legge Regionale Lazio n.24 del 1996).

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa opera nell'ambito della solidarietà sociale, non ha finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di gestire strutture educative tipo asili nido e simili.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile della Cooperativa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva, la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, in qualità di lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa agli stessi soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, può stipulare con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma ed in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche verso soggetti terzi non soci.

In relazione allo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto sociale la gestione, stabile o temporanea, dei seguenti servizi in campo sociale, rivolti a privati, imprese ed enti pubblici quali comuni, province, regioni, Asl e simili:

1) attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali asili nido, ludoteche, spazi bimbi e altre strutture ludico-ricreative, centri vacanze, campi scuola e ogni altra attività didattico-ricreativa e culturale volta alla crescita, allo sviluppo psicofisico ed al recupero dei bambini e degli adolescenti;

2) attivazione di servizi di riabilitazione, centri diurni e strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi integrati per residenze protette, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

3) attivazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;

4) assistenza domiciliare sanitaria ed attività infermieristiche;

5) attività di accompagnamento e trasporto socio-sanitario;

6) gestione scuole ed impianti per il recupero e l'integrazione di portatori di handicap;

7) organizzazione e gestione di corsi di formazione, attività seminariali, convegni ed ogni altra attività per l'aggiornamento e la qualificazione professionale, nelle materie attinenti le attività sociali;

8) organizzazione e gestione di corsi di formazione, a favore di persone con difficoltà di adattamento alla vita sociale, derivanti da deficit psichici, fisici e sensoriali, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinino stati di bisogno o di emarginazione.

9) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali;

10) centri diurni residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualità della vita (anche attraverso la realizzazione di prodotti o beni o servizi alimentari e non alimentari);

11) campi estivi per minori;

12) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e consulenza;

13) organizzazione di congressi, conferenze e manifestazioni professionali;

14) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni pubbliche e degli enti privati a favore delle persone deboli, degli svantaggiati.

La Cooperativa, per la realizzazione di quanto previsto nel presente articolo, potrà altresì:

- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Per lo svolgimento di tutte le attività sopra indicate la Cooperativa può:

- stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;

- usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo stato, regioni, province, comuni, nonché privati, e dalla comunità europea;

- integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, aderendo a strutture consortili, a organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di imprese previste dalla legge e a qualsiasi al-

tro tipo di aggregazione che la legge preveda.

Per il perseguimento dei propri fini, la cooperativa potrà avvalersi della collaborazione anche di personale qualificato non aderente alla cooperativa stessa.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 = PARITA' DI TRATTAMENTO

Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ART. 6 = NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I futuri soci devono essere disponibili a recepire come propria la missione della Cooperativa, debbono rispettare ed onorare gli impegni presi relativi ai singoli progetti ed al progetto generale della Cooperativa. Gli stessi nuovi soci debbono essere disponibili ad approfondire un'area d'interesse all'interno della Cooperativa e devono impegnarsi per implementarla.

Possono essere soci anche associazioni ed Enti sia pubblici che privati che perseguano le stesse finalità istitutive della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi soci sovventori e soci volontari alle condizioni previste dalle leggi 8 novembre 1991, n.381, e 31 gennaio 1992, n.59.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività o imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa o vi abbiano interessenza diretta o siano in concorrenza con quest'ultima.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Essa, però, potrà avvalersi anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni prestate da terzi, fatta salva in ogni caso la prevalenza dell'attività prestata dai soci. I soci dunque instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, parasubordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Sono soci lavoratori coloro che:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e al-

le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai sensi dell'art. 14, legge 31 gennaio 1992, n. 59, comma secondo, è consentita l'assunzione della qualità di soci da parte di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della società.

In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori detta "soci in prova". L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti ed obblighi: partecipare agli scopi ed alle attività della Cooperativa prestando il proprio lavoro, senza però essere ammesso al diritto di voto.

Il numero dei suddetti soci non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori. Trascorsi due anni dalla iscrizione il socio della categoria di cui sopra è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

ART.7 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;
- b) la qualifica professionale posseduta e l'attività lavorativa svolta;
- c) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere (almeno una).

L'importo della quota sociale è determinato dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Il valore nominale di ciascuna quota non può comunque essere inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e l'ammontare totale delle quote per ciascun socio non può essere superiore ai limiti previsti dalla legge;

- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali della Cooperativa ed agli eventuali regolamenti interni;
- e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione accertata la esistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro soci

a cura degli amministratori.

L'organo amministrativo comunica all'interessato la propria delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Lo svolgimento di eventuali prove tecnico-attitudinali deve essere fissato dall'organo amministrativo con le modalità necessarie affinché sia rispettato il suddetto termine.

In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annotata nel libro dei soci dall'organo amministrativo.

La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo scopo mutualistico, all'attività economica svolta, ai requisiti ed agli interessi dell'aspirante socio e, in caso di diniego, è comunicata integralmente all'interessato nel rispetto del suddetto termine. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il socio dovrà, una volta ammesso nella compagine societaria, prestare la propria attività lavorativa in base alle leggi vigenti ed al regolamento. Per il conseguimento delle finalità sociali, dovrà mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528 c.c.

ART.8 = SOPRAPREZZO

Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art.3 della legge n.ro 59/1992, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 9 = DIRITTO DI RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei casi in cui tale diritto è previsto dalla legge ovvero, quando, per sua libera determinazione, non intende proseguire il rapporto sociale.

Nei casi di recesso previsti dalla legge, l'organo amministrativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il diritto di recesso è esercitato entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

Per quanto non previsto nel presente articolo, l'esercizio del diritto ed i suoi effetti per il rapporto sociale e per i

rapporti mutualistici, anche in caso di recesso per libera determinazione del socio, sono regolati dalla legge.

ART. 10 = ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso con delibera dell'Organo Amministrativo il socio:

- che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
- che in qualunque modo danneggi gravemente o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- che prenda parte ad imprese che svolgono attività concorrenziali con quella della cooperativa;
- che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 6 e 7, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
- Che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

In caso di morte del socio, gli eredi, se provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno facoltà di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari che subentreranno al de cuius si sostituiscono a lui in tutti i diritti ed in tutti i doveri verso la Cooperativa e verso gli altri soci. Tuttavia, nel caso di legato o di eredità indivisa,

gli eredi o i legatari dovranno nominare uno di loro che li rappresenti nella Cooperativa; in caso contrario avranno solo diritto al rimborso del valore delle quote di cui il defunto era titolare con conseguente recesso dalla Cooperativa.

Il socio receduto o escluso ha diritto, previa deduzione di ogni debito di qualsiasi natura verso la Cooperativa, al rimborso del valore delle quote interamente liberate di cui è titolare, senza però che possa accampare alcun diritto di partecipazione sul fondo riserva.

Se la Cooperativa avesse subito perdite, il rimborso avrà luogo previa deduzione proporzionale delle perdite a carico del socio recedente o escluso.

Non verranno invece rimborsati ai soci gli eventuali sovrapprezzi versati al momento della sua ammissione.

ART. 11 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la cooperativa provvederà alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 c.c.

E' esclusa, in ogni caso, la ripartizione di utili in misura superiore a quanto previsto dal seguente art. 15 e di riserve.

ART.12 = TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico dei soci portatori di handicap, per la rispettiva attività lavorativa verrà disciplinato da un apposito regolamento interno che il Consiglio di Amministrazione dovrà elaborare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

il trattamento economico dei soci lavoratori sarà regolamentato in base alle normative vigenti in materia e/o dal regolamento interno.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - RISERVE E FONDI - PATRIMONIO

ART. 13 = CAPITALE, RISERVE E FONDI

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote ciascuna del valore non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e non superiore al limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia.

Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi

fissati dalla legge.

Tali limiti possono essere superati in caso di ripartizione dei ristorni a ciascun socio, mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Ai sensi dell'art. 7, legge 31 gennaio 1992, n. 59, la società può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato mediante rivalutazione della quota.

In tal caso potranno essere superati gli importi massimi fissati dall'art. 3 della citata legge, ma nei limiti stabiliti dall'art. 7 della stessa legge.

In ogni caso è vietata la ripartizione delle riserve tra i soci cooperatori finché dura la società.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- b) dalla riserva ordinaria nella misura legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 14 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 = BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio, osservati gli artt. 2513, 2545 e 2545 sexies, c.c.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

ART. 16 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali (3% (tre per cento)) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' altresì vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-

dendi.

La quota di utili che non è impiegata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote, ai sensi del precedente art. 12, è assegnata alle riserve indivisibili, oppure l'assemblea può sempre deliberare che venga aumentata la quota destinata ai fini mutualistici detratta la quota di riserva legale.

ART. 17 = RISTORNI

L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo potrà deliberare la ripartizione di ristorni in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici: in sede di approvazione del bilancio l'assemblea può decidere di erogare un ristorno non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi.

L'assemblea può anche deliberare che la ripartizione abbia luogo mediante aumento proporzionale delle quote dei soci.

Il ristorno è determinato destinando a tal fine una quota, proporzionale al risultato economico dell'attività svolta con i soci, dell'utile che residua dopo l'accantonamento della riserva legale e della somma da corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora vi siano diverse gestioni mutualistiche, la quantificazione dei ristorni avrà luogo separatamente.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 18 A = DECISIONI DEI SOCI

Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci, mediante consultazione scritta, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci che ne hanno diritto, se la legge o il presente statuto non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purchè dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede sociale. Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedimenti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo trascrive la decisione nel libro relativo, indicando la data

in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.

ART.18 B = ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo statuto e alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

In via indicativa, è di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- l'elezione degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- la determinazione del rimborso spese per il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la deliberazione sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione decide di sottoporre al suo esame;
- l'approvazione dei regolamenti interni in generale, ed in particolare quelli riguardanti il trattamento economico dei soci.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 Gennaio 1992 n.59. Inoltre l'assemblea può:

- deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art.3 comma 2, della legge 3 aprile 2001 n.142;
- deliberare alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 142/2001 un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità sussidiaria degli amministratori o dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) scioglimento anticipato della società;

c) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

ART. 19 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 20 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art. 18.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo è depositato presso la sede sociale od altrove, purchè nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 21 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a.r. spedita ovvero con raccomandata a mano consegnata a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo risultante dal suddetto libro, se comunicato.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello fissato per la prima.

Gli avvisi di ricevimento, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costituita quando vi partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 22 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società cooperativa. Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i

risultati della votazione;

b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;

c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice - Presidente qualora sia stato nominato o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Il segretario provvederà alla redazione del verbale da trascriversi nell'apposito registro.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 24 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all'adunanza purchè non inferiore ad 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della Cooperativa, oppure sul trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto a recedere dalla Cooperativa.

La dichiarazione di recesso, in tal caso, deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione nell'albo sociale.

ART. 25 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta o di eventuali quote legittimamente stabilite dagli organi competenti.

Ogni socio, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta e sottoscritta.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero

mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei termini e con

le modalità di cui all'art. 2538, sesto comma, c.c.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza e tutela alle quali la cooperativa aderisce.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 26 = ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti fra i soci aventi diritto al voto, che durano in carica per tre anni, e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengono concesse medaglie di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vice presidente.

ART. 27 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza a mezzo di telegramma ventiquattro ore prima dell'adunanza stessa. E' da ritenere valida l'adunanza che si tenga senza le formalità predette purchè siano presenti tutti i consiglieri. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dallo stesso Consiglio; si dovrà procedere a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di tutte le deliberazioni adottate viene redatto regolare verbale da trascriversi nell'apposito registro.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Provvede, pertanto, in conformità delle leggi e dello statuto alla amministrazione della Cooperativa compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

La firma e la rappresentanza sociale, negoziale e legale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può perciò con la sola firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad altri organi giurisdizionali, amministrativi e tributari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio di amministrazione al suo interno può nominare un amministratore delegato il quale, una volta in carica, definisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'organizzazione della cooperativa, sia in termini di strutture che di incarichi, propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni del personale per la necessaria approvazione, stipula contratti di collaborazione, affitto, fornitura, commerciali, ecc. nell'ambito delle deleghe ottenute, elabora lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, è responsabile degli obiettivi di budget ove esistente, assegna gli obiettivi specifici alle aree di attività in relazione alle previsioni di budget ove esistente, controlla e valuta l'andamento delle aree di attività, cura i rapporti operativi con gli enti amministrativi e le istituzioni locali, cura i rapporti operativi con i vari organismi ed enti in ambito nazionale ed internazionale.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28 = COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, se istituito, si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi.

Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diversamente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, e' determinato sulla base delle tariffe professionali.

Il funzionamento del collegio sindacale, i suoi compiti e i suoi doveri sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti, c.c.

ART. 29 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale è nominato dai soci quando essi lo ritengono opportuno o, comunque, quando è obbligatorio per legge.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 30 = REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro ed il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 32 = DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale versato e, nei limiti fissati dal presente statuto, i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 33 = CLAUSOLA ARBITRALE

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lg. 17 gennaio 2003 n. 5, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la società cooperativa, uno o più amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società cooperativa, che avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.

TITOLO XI

RINVIO

ART. 34 = RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Ciascun socio sottoscrive una quota di capitale sociale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per cui il capitale sociale iniziale viene fissato in euro 1.500,00 (mille-

cinquecento virgola zero zero).

I comparenti dichiarano che gli importi sottoscritti sono stati versati prima d'ora nelle mani dell'organo amministrativo.

L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, che durano in carica per tre anni, che vengono nominati, in persona delle signore FIORI VERONICA con funzioni di Presidente;

FIORI MANUELA con funzioni di Vice presidente;

DI GIOVANNI ESTERINA con funzioni di consigliere;

le quali accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Provvede, pertanto, in conformità delle leggi e dello statuto alla amministrazione della Cooperativa compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su dieci fogli per trentasette pagine, ho dato lettura alle comparenti, che l'approvano.

Viene sottoscritto alle ore undici e trenta minuti

FIRMATO FIORI MANUELA - FIORI VERONICA - DI GIOVANNI ESTERINA - ERMANNO CAMMARANO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

REGISTRATO A VITERBO IL 29 LUGLIO 2013 AL N. 6635/1T

AUTORIZZAZIONE IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO CCIAA DI VITERBO PROT. N. 1161 DEL 14.02.1995